



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 16 / 2025

DEL 04/02/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ALLINEAMENTO ANNUALE DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA RGS AL 2024 - INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione consigliere n. 7 del 20.02.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, esecutivo a norma di legge;
- la deliberazione consigliere n. 6 del 20.02.2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P) 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2024, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in

un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

Evidenziato come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025 del bilancio finanziario di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2024;

Richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 136 del 23/12/2024 avente oggetto "*Esercizio provvisorio anno 2025. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025 (art. 163 del d.lgs. n. 267/2000)*";

Evidenziato altresì che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di copia informatica per consultazione cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Preso atto che:

- il D.L. 66/2014 e in particolare l'art. 27, che richiama gli art. 7 e 7bis del D.L. 35/2013 ha introdotto il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), in particolare l'art. 1 commi da 859 a 872 ha introdotto l'obbligo di aggiornare costantemente la piattaforma dei Crediti Commerciali al fine di quantificare lo stock dei debiti commerciali;
- il comma 868 della predetta legge ha previsto che, a partire dall'anno 2020, gli enti hanno l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, in misura pari ad un massimo del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisti di beni e servizi in caso che:
 1. non vengono pubblicati l'ammontare complessivo dei debiti ai sensi dell'art. 33 del D.L. 33/2013;
 2. non vengono comunicate alla PCC le informazioni richieste dal comma 867 (stock del debito commerciale) ed anche le informazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture;
 3. lo stock dei debiti sia superiore al 10% di quello dell'anno precedente;
 4. i tempi medi di pagamento, registrati dalla PCC, siano superiori a 30 giorni.

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 16.01.2025 avente ad oggetto "*Servizio di monitoraggio ed allineamento annuale documenti contabili sulla piattaforma RGS al 2024*";

Preso atto che il suddetto incarico affidato alla società Gruppo Informatica e Servizi GIES srl ha rilevato la necessità di integrare il servizio con il controllo delle scadenze, al fine di completare correttamente la bonifica, come da comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 31/01/2025 (protocollo n. 1605/2025);

Preso atto dell'offerta economica proposta da Gruppo Informatica e Servizi GIES, con sede in Via E. Notaio, 23 - 47892 Acquaviva (RSM), acquisita al protocollo dell'Ente con registrazione n. 1605/2025 con la quale ha quantificato l'integrazione del servizio in essere – che soddisfa le necessità del Settore Economico-Finanziario, al costo di € 100,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che la suddetta società, per l'espletamento di tutte le fasi costituenti il servizio, garantisce l'impiego di proprio personale qualificato ed esperto;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ravvisata la necessità di procedere all'integrazione del suddetto servizio, al fine di adeguare le scadenze al fine di completare correttamente la bonifica;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Considerato che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, oneri e Iva esclusa;
- il comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce che *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

Valutata l'offerta di integrazione conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che l'offerta presentata, pertanto, presenta tutte le caratteristiche ed i vantaggi, sia in termini di idoneità, sia in termini di convenienza, valutando l'offerta aggiudicataria nella sua complessità;

Ritenuto, quindi, per quanto già in precedenza asserito ed anche in considerazione dell'importo della spesa, di poter procedere alla stessa, mediante affidamento diretto così come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto da CIG n. B5363BB5FE;

Dato atto della regolarità contributiva dell'operatore economico in essere, che risulta regolare, come da estratto Documento - Numero Protocollo 5616/23302/U.C., agli atti di questo ufficio;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
1. di affidare l'integrazione del servizio di cui alla determinazione n. 6/2025 con il controllo delle scadenze, al fine del completamento corretto della bonifica dei documenti contabili, alla ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl, con sede in via Enrico Notaio 23, 47892 Acquaviva RSM;
2. di dare atto che, sulla scorta di quanto offerto dall'aggiudicatario, il valore complessivo dell'integrazione del servizio in essere, è pari complessivamente ad euro a € 122,00 (centoventidue/00) oneri inclusi, in regime di split payment con imputazione della somma al bilancio di previsione 2024-2026 al cap. 10301031170, esigibilità 2025, come da scheda contabile allegata (come da offerta economica protocollo n. 1605/2025);
3. di dare corso all'integrazione del contratto, nei termini di legge, integrato in base ai valori dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario come da procedura, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata ai sensi di quanto disposto dall'art.18 e dall'art.55 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
5. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
6. di dare atto che dalla documentazione in atti, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.
10. di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 04/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)